



COMUNE DI PALERMO

Regolamento quadro per l'istituzione delle Consulte

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 08/05/2014

INDICE

Art. 1 - Le Consulte	pg. 1
Art. 2 - Istituzione delle Consulte	pg. 1
Art. 3- Attività delle Consulte	pg. 2
Art. 4 - Adesione e composizione delle Consulte	pg. 2
Art. 5 - Il Portavoce della Consulta	pg. 3
Art. 6 - Funzionamento e organizzazione interna delle Consulte	pg. 3
Art. 7 – Compiti e modalità per la consultazione e presentazione delle proposte.....	pg. 4

Art. 1 **Le Consulte**

1. Il Comune di Palermo riconosce nella partecipazione dei cittadini e delle cittadine residenti, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi uno strumento fondamentale per implementare, tutte le forme di democrazia partecipata, incluse anche la gestione oculata dei beni comuni, garantendone attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio. A tal fine, ai sensi dell'art.13 dello Statuto, istituisce consulte tematiche e territoriali con attenzione a tutte le problematiche sociali.

2. Le Consulte operano come strumento di partecipazione dei cittadini al governo della comunità locale e, nello specifico:

- rappresentano sedi di confronto, discussione e proposta sui temi specifici;
- svolgono funzioni di impulso e sostegno all'attività del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione cittadina.

3. L'Amministrazione si impegna a considerarle come organi consultivi periferici rappresentativi di interessi generali specifici o locali.

Art. 2 **Istituzione delle Consulte**

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, di propria iniziativa e a maggioranza assoluta, istituisce Consulte permanenti o temporanee su base tematica o territoriale.
2. La delibera di istituzione di una Consulta, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, ne stabilisce gli ambiti tematici, le modalità di funzionamento, i compiti assegnati alla Consulta, la durata, la/le Commissione/i Consiliare/i permanente/i di riferimento e l'Assessorato competente per ambito; questi ultimi possono delegare propri rappresentanti per i rapporti con le Consulte.
3. La proposta di istituire una Consulta può anche essere avanzata con un documento sottoscritto da almeno 99 cittadini e cittadine o di un soggetto qualificato portatore di interessi diffusi. Il Consiglio Comunale fa propria la predetta proposta istituendo la Consulta o ne motiva il rigetto.
4. Per favorirne la richiesta di partecipazione, l'Amministrazione rende nota la volontà di istituire una Consulta attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale del Comune, nello spazio dedicato alla Partecipazione.
5. Dell'istituzione delle Consulte ne verrà dato ampio risalto, a cura dell'Amministrazione, con i più idonei mezzi di comunicazione, onde consentire la più ampia diffusione dell'informazione presso le associazioni e presso i cittadini.

Art. 3 **Attività delle Consulte**

1. Per le funzioni consultive e propositive proprie delle Consulte previste dall'art. 13 dello Statuto, di norma non sono previste votazioni sui singoli argomenti o documenti trattati dalla Consulta, ma si privilegia l'espressione articolata dei pareri e delle proposte. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario procedere a votazione, il diritto di voto è garantito a ogni singolo aderente.
2. Le Consulte tematiche possono essere istituite per la trattazione di problematiche e possono promuovere attività concernenti specifici settori di interesse generale (es. gestione e pianificazione del territorio; politiche abitative - edilizia pubblica e privata; mobilità e trasporti, bilancio partecipato e bilancio sociale; istruzione; politiche sociali; politiche della famiglia; politiche giovanili; cultura, turismo e sport; politiche ambientali e rifiuti; politiche del lavoro, sviluppo economico e professioni; tutela diritti degli animali, ecc). Collaborano con le Commissioni Consiliari e con gli Assessorati competenti e devono essere consultate dall'Amministrazione prima dell'adozione degli atti deliberativi. Potranno collaborare, inoltre, all'istruttoria di tali atti.
3. Le Consulte territoriali riuniscono i portatori di interesse, singoli o associati, che vivono e/o operano in un dato territorio cittadino. Collaborano con le Circoscrizioni, con le Commissioni Consiliari e con l'Assessorato competente, e devono essere consultate dai consigli circoscrizionali prima dell'adozione degli atti deliberativi di loro competenza.....(*nonché all'analisi delle problematiche tematiche e alla ideazione e realizzazione delle attività conseguenti*).

Art. 4 **Adesione e composizione delle Consulte**

1. Possono aderire alle Consulte:
 - i singoli cittadini e le cittadine, di età superiore ai 16 anni, salvo se diversamente stabilito nella delibera istitutiva, residenti nel Comune di Palermo o che nello stesso esercitino stabilmente la propria attività di lavoro o di studio, precisati e sottoscritti in apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità;

- i soggetti collettivi portatori di interesse (associazioni, comitati cittadini ecc.), presenti nel territorio comunale, che potranno proporre un proprio associato che li rappresenti.
- 2. Gli interessati presentano istanza di partecipazione come membri della Consulta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nell'area dedicata alla Partecipazione del sito del Comune di Palermo, secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.
- 3. La Consulta viene costituita con tutti i soggetti interessati che hanno inviato l'istanza di adesione entro il sopra citato termine di adesione.
- 4. Successivamente la costituzione di una Consulta, potranno essere presentare ulteriori istanze di adesione; fermo restando in capo alla Consulta stessa l'onere di aggiornare ogni quattro mesi l'elenco dei partecipanti, pubblicandolo in una apposita sezione del sito internet del Comune di Palermo..
- 5. I membri delle Consulte partecipano liberamente alle attività e la loro funzione è resa a titolo gratuito.

Art.5

Il Portavoce della Consulta

1. Ogni Consulta elegge tra i componenti un Portavoce e un suo Vice.
2. Il/la Portavoce e il/la Vice-Portavoce, che lo sostituisce in caso di impedimento e/o assenza, vengono eletti dalla maggioranza dei componenti nella prima seduta di ogni Consulta istituita.
3. Il Portavoce della Consulta ne coordina le attività; convoca le riunioni, le presiede e si fa carico di organizzare la verbalizzazione delle riunioni; rappresenta la pluralità delle posizioni e degli orientamenti emersi al suo interno; aggiorna l'elenco al momento di accettazione di nuove adesioni e comunque tre volte l'anno.
4. Portavoce e Vice-Portavoce restano in carica per tutta la durata della consulta e comunque non oltre 2 anni e possono essere riconfermati.
5. La prima seduta delle Consulte tematiche viene presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, che può delegare il Presidente della Commissione Consiliare competente; mentre la prima seduta delle Consulte territoriali viene presieduta dal Presidente della Circoscrizione di riferimento.

Art. 6

Funzionamento e organizzazione interna delle Consulte

1. La Consulta gode di autonomia nel regolamentare il suo funzionamento. Con la maggioranza dei presenti alla seduta componenti, può approvare un proprio regolamento interno di funzionamento, purché lo stesso non sia in contrasto con le Leggi, lo Statuto, il presente Regolamento e la delibera istitutiva.
2. Le sedute sono convocate dal Portavoce della Consulta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica certificata con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo della riunione, con preavviso di almeno 5 giorni.
3. Le riunioni possono essere convocate anche su richiesta di almeno 1/4 dei membri della Consulta o dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Presidente della Commissione Consiliare di riferimento o dall'Assessorato competente per ambito o, per le Consulte Territoriali, anche dal Presidente della Circoscrizione interessata.
4. La convocazione delle Consulte tematiche, accompagnata eventualmente dall'esplicita richiesta della loro presenza viene inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Commissione Consiliare competente, al Sindaco e all'Assessore di riferimento.
5. Le Consulte territoriali, invece, invieranno la convocazione al Presidente della Circoscrizione su cui ricade l'ambito della consulta, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della

Commissione Consiliare competente, al Sindaco e all'Assessore di riferimento.

6. I locali per lo svolgimento delle sedute della Consulta tematica, potranno essere concordati con il Presidente del Consiglio Comunale o con l'Assessore di riferimento.

I locali per lo svolgimento delle sedute della Consulta territoriale, potranno essere concordati con il Presidente della Circoscrizione interessata o con l'Assessore di riferimento.

7. I locali, in cui si svolgeranno le sedute della Consulta dovranno essere di proprietà comunale o a gestione comunale.

Art. 7

Compiti e modalità per la consultazione e presentazione delle proposte

1. La Consulta è organo consultivo e propositivo per le scelte di governo dell'Amministrazione; alla stessa può presentare, per il tramite dei propri organismi, pareri e proposte sulle attività e/o provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Consulta può, inoltre, approvare proposte/mozioni da presentare alla Giunta o al Consiglio, da formulare per iscritto, che devono:

- a) essere inerenti le attività citate all'art. 2;
- b) indicare le finalità che si intendono perseguire;
- c) precisare le eventuali risorse economiche necessarie.

3. La Giunta o il Consiglio in relazione alle rispettive competenze, sono tenute ad esaminare le suddette proposte entro un congruo termine e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione; le stesse proposte se accolte anche in parte, saranno trasmesse agli uffici competenti per la formalizzazione degli adempimenti amministrativi.

4. Il Consiglio Comunale, attraverso il proprio Presidente, invita il Portavoce della Consulta ad esprimersi su tematiche attinenti alle attività di cui all'art. 2 poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale stesso.

5. I Consiglieri comunali e gli Assessori partecipano ai lavori della Consulta o volontariamente o su richiesta del portavoce della Consulta, ma non avranno diritto di voto e la loro presenza non sarà computata al fine del raggiungimento del numero legale.